



I NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AI FINI IVA PARTIRE DALL'ANNO D'IMPOSTA 2017

L'art. 4 co. 1 del DL 193/2016 (conv. L. 1.12.2016 n. 225) ha modificato sensibilmente le disposizioni contenute nell'art. 21 del DL 31.5.2010 n. 782 che disciplinano, fino all'anno d'imposta 2016, le modalità di presentazione del cosiddetto "spesometro".

Le modifiche apportate determinano l'introduzione, a partire dall'anno d'imposta 2017, di un nuovo adempimento, la trasmissione telematica trimestrale dei dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA, ossia delle fatture emesse e delle fatture ricevute.

L'art. 4 co. 2 del DL 193/2016 ha, inoltre, introdotto il nuovo art. 21-*bis* del DL 78/2010 che prevede, a partire dall'anno d'imposta 2017, il ripristino dell'obbligo di trasmissione telematica su base trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

I nuovi adempimenti sono stati introdotti per ridurre il VAT gap ("divario IVA") ossia la differenza tra il gettito IVA atteso e quello effettivo di cui l'Italia, secondo l'ultimo rapporto della Commissione UE in materia, detiene il primato in valore assoluto nella UE ed equivale a circa il 30% del gettito Iva atteso.

1. COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE

1.1 SOGGETTI OBBLIGATI ED ESONERATI ALLA COMUNICAZIONE

La riscrittura dell'art. 21 del D.L. n. 78/2010 comporta la sostituzione della comunicazione annuale clienti-fornitori con una **COMUNICAZIONE TRIMESTRALE** che presenta in gran parte le stesse caratteristiche del «vecchio» Spesometro. Secondo le nuove disposizioni dell'art. 21 co. 1 del DL 78/2010, come modificate in sede di conversione in legge, sono obbligati alla Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute tutti i soggetti passivi IVA, ossia tutti gli operatori economici esercenti attività di impresa, arte o professione ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 633/72.

Sono **esonerati** dal nuovo adempimento

- 1) «... i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601». Si tratta dei **PRODUTTORI AGRICOLI con volume d'affari annuo non superiore a € 7.000, esonerati dagli adempimenti Iva** ai sensi dell'art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972, ma **SOLO SE situati nelle ZONE MONTANE** individuate dal D.P.R. n. 601/1973, ossia nei terreni posti:

- ad un'altitudine > 700 metri s.l.m.;
- compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale;
- o facenti parte di comprensori di bonifica montani

Quindi, detti soggetti, quando non operano in queste zone, pur essendo esonerati dagli obblighi Iva, dovranno comunque inviare i dati.

L'esonero, a parità di condizioni, vale anche per i medesimi soggetti che si trovino nel primo anno di attività e prevedano di realizzare un volume d'affari non superiore alla soglia di 7.000,00 euro.



- 2) I soggetti che, ai sensi dell'art. 3 co. 1 del DLgs. 127/2015, hanno optato per il regime facoltativo di trasmissione dei dati delle fatture all'Agenzia delle Entrate o che, in presenza dei presupposti, hanno optato sia per la trasmissione dei dati delle fatture che per la trasmissione dei dati dei corrispettivi;
- 3) I soggetti che rientrano nel regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (abrogato ma ancora applicabile dai soggetti che vi avevano aderito prima del 31.12.2015) o che rientrano nel regime forfetario per i lavoratori autonomi di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/20147.

1.2 OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

Secondo il novellato art. 21 co. 1 e 2 del DL 78/2010, i soggetti passivi IVA – in riferimento alle operazioni effettuate che sono rilevanti ai fini del tributo – sono tenuti a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate, i dati di tutte:

- le fatture emesse;
- le fatture ricevute e registrate a norma dell'art. 25 del DPR 633/72;
- le bolle doganali registrate a norma dell'art. 25 del DPR 633/72;
- le note di variazione di cui all'art. 26 del DPR 633/72 delle fatture emesse e ricevute.

I dati devono essere inviati in forma analitica e dovranno prevedere almeno:

- i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni (cedente o prestatore e cessionario o committente);
- la data ed il numero della fattura (della bolla doganale o della variazione);
- la base imponibile, l'aliquota IVA e la relativa imposta;
- la tipologia dell'operazione.

1.3 DECORRENZA E PERIODICITÀ DELLA COMUNICAZIONE

Il nuovo obbligo è relativo alle operazioni poste in essere a partire dal 1.1.2017.

La Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute deve essere effettuata trimestralmente entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare, fatta eccezione per il secondo trimestre (aprile – maggio – giugno) che dovrà essere inviato telematicamente entro il 16 settembre anziché il 31 agosto.

La periodicità è la medesima indipendentemente dalla circostanza che le liquidazioni siano effettuate con cadenza mensile, ai sensi dell'art. 1 co. 1 del DPR 100/98 o con cadenza trimestrale, sia per opzione (ai sensi dell'art. 7 del DPR 542/99), che per espressa disposizione di legge (ai sensi degli artt. 73 co.1 lett. e) e 74 co. 4 del DPR 633/72).

In via eccezionale la prima comunicazione dei dati delle fatture attive e passive relativa al 2017, avrà carattere semestrale pertanto le Comunicazioni relative ai primi due trimestri del 2017 sono accorpate con scadenza entro il 25 luglio prorogata al 18 settembre.

Le scadenze per la trasmissione della Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute possono così schematicamente sintetizzarsi:



Prima applicazione		A regime	
TRIMESTRE SOLARE	SCADENZA	TRIMESTRE SOLARE	SCADENZA
I trimestre 2017	Scadenza unificata 18.09.2017	I trimestre 2018	31.05.2018
II trimestre 2017		II trimestre 2018	16.09.2018
III trimestre 2017	30.11.2017	III trimestre 2018	30.11.2018
IV trimestre 2017	28.02.2018	IV trimestre 2018	28.02.2019

1.4 SANZIONI

Ai sensi del nuovo art. 11 co. 2-*bis* del DLgs. 471/97, per l'**omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute** si applica una **sanzione amministrativa di 2,00 euro per ciascuna fattura**, con un massimo di 1.000,00 euro per ciascun trimestre, senza tuttavia possibilità di far valere il cumulo giuridico di cui all'art.12 del D. Lgs. n. 472/97.

La sanzione è **ridotta alla metà** (1,00 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 500,00 euro per ciascun trimestre) **qualora, entro quindici giorni dalla scadenza, il soggetto passivo IVA:**

- effettui la trasmissione della Comunicazione in precedenza non presentata; oppure
- effettui la trasmissione corretta della Comunicazione in precedenza presentata errata.

Infine, viene confermato che la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute soddisferà anche gli obblighi di conservazione digitale di cui all'art. 3 del D.M. 17 giugno 2014, relativamente alle fatture elettroniche e ai documenti informatici che saranno trasmessi attraverso il Sdl e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate.

2 COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

2.1 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE

Dopo l'art. 21 del D.L. n. 78/2010 viene introdotto il nuovo art. 21-bis, in base al quale i soggetti passivi IVA, sempre con decorrenza 1° gennaio 2017, saranno tenuti a comunicare, telematicamente, su base trimestrale, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA, (indipendentemente dalla periodicità mensile o trimestrale con la quale il contribuente effettua le liquidazioni e i versamenti periodici di imposta).

Secondo le nuove disposizioni dell'art. 21-*bis* del DL 78/2001, sono obbligati alla Comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA i **soggetti passivi d'imposta**, ossia tutti gli operatori economici esercenti attività di impresa, arte o professione ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 633/72.

La norma prevede l'esclusione da questo adempimento per coloro che non sono obbligati alla effettuazione delle liquidazioni periodiche. Si tratta, nello specifico, di tutti quei soggetti, spesso di ridotte dimensioni che fruiscono di regimi particolari o di soggetti che in ragione della tipologia di operazione effettuata godono di semplificazioni sotto il profilo degli adempimenti Iva. A titolo esemplificativo si ricordano:

- i contribuenti in regime dei minimi e in regime forfettario;
- i soggetti che applicano il regime forfettario di cui alla L. 398/1991;
- i soggetti in dispensa da adempimenti ai sensi dell'articolo 36-bis, D.P.R. 633/1972;
- i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti di cui all'art. 10 D.P.R. 633/1972;
- i produttori agricoli in regime di esonero ai sensi del comma 6, articolo 34, D.P.R. 633/1972;



- i soggetti che esercitano attività di intrattenimento e che assolvono l’Iva forfettariamente ai sensi del co. 6, articolo 74, D.P.R. 633/1972;
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-*quinquies* del DPR 633/72 per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, di tele radiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membri.

Per quanti operano in regime di separazione delle attività ai fini Iva ai sensi dell’articolo 36 D.P.R. 633/1972 la norma prevede che la trasmissione abbia a oggetto unicamente la liquidazione riepilogativa delle diverse attività esercitate. Il Decreto 196/2016 precisa che la Comunicazione è presentata anche nel caso in cui dalla liquidazione risulti una eccedenza a credito.

2.2 OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

La Comunicazione ha ad oggetto i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni IVA periodiche, siano esse mensili o trimestrali. Il Quadro VP da comunicare dovrà contenere i seguenti dati:

- il totale delle operazioni attive e passive al netto dell’IVA;
- l’IVA esigibile;
- l’IVA detratta;
- l’IVA dovuta o a credito;
- il debito risultante dal periodo precedente non superiore a 25,82 euro;
- il credito del periodo o dell’anno precedente;
- eventuali crediti d’imposta;
- gli interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali;
- l’importo dell’acconto;
- l’importo da versare.

2.3 DECORRENZA E PERIODICITÀ DELLA COMUNICAZIONE

Il nuovo obbligo è relativo alle liquidazioni IVA relative all’anno d’imposta 2017 e seguenti.

La Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute deve essere effettuata trimestralmente entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare. La periodicità è la medesima indipendentemente dalla circostanza che le stesse liquidazioni siano effettuate con cadenza mensile, ai sensi dell’art. 1 co. 1 del DPR 100/98 o con cadenza trimestrale, sia per opzione (ai sensi dell’art. 7 del DPR 542/99), che per espressa disposizione di legge (ai sensi degli artt. 73 co.1 lett. e) e 74 co. 4 del DPR 633/72).



Le scadenze per la trasmissione della Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute possono così schematicamente sintetizzarsi:

Per i soggetti passivi IVA che liquidano l'imposta mensilmente:

LIQUIDAZIONE IVA	SCADENZA
Gennaio 2017	31.05.2017
Febbraio 2017	
Marzo 2017	
Aprile 2017	18.09.2017
Maggio 2017	
Giugno 2017	
Luglio 2017	30.11.2017
Agosto 2017	
Settembre 2017	
Ottobre 2017	28.02.2018
Novembre 2017	
Dicembre 2017	

Per i soggetti passivi IVA che liquidano l'imposta trimestralmente

LIQUIDAZIONE IVA	SCADENZA
I trimestre 2017	31.05.2017
II trimestre 2017	18.09.2017
III trimestre 2017	30.11.2017
IV trimestre 2017	28.02.2018

2.4 SANZIONI

Ai sensi del nuovo art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/97, per l'omessa, incompleta o infedele trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA si applica una sanzione amministrativa da 500,00 a 2.000,00 euro.

La sanzione è ridotta alla metà (sanzione amministrativa da 250,00 a 1.000,00 euro) qualora, entro 15 giorni dalla scadenza, il soggetto passivo IVA:

- effettui la trasmissione della Comunicazione in precedenza non presentata oppure
- effettui la trasmissione corretta della Comunicazione in precedenza presentata errata.

3. CONTROLLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate, una volta ricevuti i dati delle fatture emesse e ricevute e i dati delle liquidazioni d'imposta, analizzerà le informazioni ottenute ed effettuerà valutazioni di coerenza tra i dati stessi e tra questi e l'eccedenza a debito di volta in volta versata dal soggetto passivo IVA; Qualora dai controlli effettuati emerga un insufficiente versamento d'imposta, l'Agenzia delle Entrate informerà il soggetto passivo IVA, il quale potrà:

- fornire chiarimenti o segnalare dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, qualora ritenga che il versamento effettuato sia corretto;
- soddisfare la pretesa erariale, beneficiando dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del DLgs 472/97, qualora ritenga di avere effettuato un insufficiente versamento.



4. CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO TECNOLOGICO

L'art. 21-ter del DL 78/2010, introdotto dall'art. 4 co. 2 del DL 193/2016, dispone l'attribuzione – ai soggetti in attività nel 2017 – di un credito d'imposta per l'adeguamento tecnologico, pari a 100,00 euro, da utilizzarsi in compensazione con altre imposte (compensazione "verticale") di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97.

Il credito può essere attribuito una sola volta e a condizione che il soggetto abbia realizzato – nell'anno precedente a quello in cui ha sostenuto il costo dell'adeguamento tecnologico – un volume d'affari non superiore a 50.000,00 euro.

Il credito attribuito non assume rilevanza né ai fini delle imposte sui redditi, né ai fini IRAP e dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui il costo per l'adeguamento tecnologico è stato sostenuto, nonché nella dichiarazione dei redditi degli anni successivi, fino a quando non si conclude l'utilizzo.

Un ulteriore credito d'imposta, pari a 50,00 euro, è attribuito alle stesse condizioni ai soggetti che, oltre ad essere soggetti ai nuovi obblighi di comunicazione o ad aver optato per la trasmissione facoltativa dei dati delle fatture, esercitano anche l'opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.

5. OBBLIGHI DICHIARATIVI SOPPRESSI

A partire dall'anno d'imposta 2017 sono soppressi:

- lo "spesometro" annuale;
- la comunicazione dei contratti stipulati dalle società di *leasing*, locazione e noleggio ex art. 7 co. 12 del DPR 605/73;
- la comunicazione delle autofatture ricevute da operatori economici di San Marino;
- la comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti stabiliti nei paesi "*black list*" (soppressa già in relazione all'anno d'imposta 2016).

6. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

A seguito delle modifiche apportate all'art. 8 co. 1 del DPR 322/98, la presentazione della dichiarazione annuale IVA è dovuta dal 1° febbraio al 30 aprile dell'anno successivo.

La disposizione si applica a decorrere dall'adempimento relativo all'anno d'imposta 2017.